CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3676**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTIAN IANNUZZI, BALDASSARRE, CIVATI, FURNARI, LO MONTE, ANDREA MAESTRI, SEGONI, TURCO

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore

Presentata il 15 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la rivoluzione digitale il benessere nella nostra società è sempre più legato alla possibilità del cittadino di accedere a servizi e a beni immateriali di ogni genere. Tra questi la proprietà intellettuale ha assunto un ruolo centrale, in quanto rappresenta un irrinunciabile strumento di crescita culturale, democratica ed economica.

Nell'era di *internet* il nostro Paese deve ridisegnare l'attuale quadro normativo in materia di diritto d'autore, il cui impianto originario risale al 1941, rendendolo attuale, efficiente e coerente con la digitalizzazione e la globalizzazione culturale ed economica.

In particolare, l'attività di intermediazione del diritto d'autore necessità di una riforma che elimini il monopolio *ex lege* attribuito alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

A fronte delle intenzioni di liberalizzare il settore, manifestate dall'Unione europea già dal 2005, la SIAE – fondata nel 1882 a Milano da un gruppo di editori e autori cui appartenevano Treves, Loescher, Verdi, Carducci, De Sanctis, Verga e De Amicis – continua a operare come unico soggetto di intermediazione del diritto d'autore sul territorio italiano. Ciò in virtù, da un lato, della frammentazione geografica che costringe tuttora gli utilizzatori di contenuti protetti da *copyright* ad acquistare in ogni singolo Paese il relativo diritto di utilizzo invece di poterlo acquistare una sola volta da una qualsiasi società di intermediazione (dunque un monopolio di fatto) e dall'altro, del fatto che il nostro ordinamento stabi-

lisce, con l'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che l'attività di intermediazione del diritto d'autore sia riservata in via esclusiva alla SIAE.

Anche l'Unione europea, con la raccomandazione 220/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, e da ultimo con la direttiva 2014/26/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, cosiddetta direttiva Barnier, in materia di società di gestione collettiva dei diritti d'autore, si è soffermata sul rapporto tra autore e organismo di gestione, indicando nella libera scelta, da parte del titolare del diritto d'autore, del gestore cui affidare la tutela del suo diritto, il traguardo cui tende la politica europea in materia di diritto d'autore: « I titolari dei diritti dovrebbero avere il diritto di affidare a un gestore collettivo di diritti di loro scelta, in un ambito territoriale di loro scelta, la gestione di qualsivoglia diritto *on line* necessario ai fini della prestazione di servizi musicali *on line* autorizzati, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti o del titolare dei diritti ».

Inchieste giornalistiche, interrogazioni e mozioni parlamentari, indagini conoscitive promosse presso la Commissione cultura della Camera dei deputati nella scorsa legislatura hanno denunciato l'inefficienza di questo istituto.

Il bilancio previsionale della SIAE per il 2016, pubblicato nel sito *internet* dell'ente pubblico che tutela il diritto d'autore e ne gestisce la raccolta e la ripartizione dei proventi, torna a indicare numeri allarmanti. Gli utili finali derivanti dalla compensazione tra i ricavi (184,2 milioni di euro), i costi della gestione ordinaria (172,5 milioni) e le spese di gestione strategica (9,92 milioni di euro, in questa voce confluiscono le quote di ammortamento degli investimenti, le consulenze e le attività promozionali) sono di nuovo in bilico, a poco meno di cinque anni dal commissariamento ordinato dal Governo nel marzo 2011 della Società che opera in Italia come monopolista nel settore.

Inoltre, grazie all'ultima legge di stabilità (legge n. 208 del 2015), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attribuirà un'ulteriore quota pari al 10 per cento del totale dell'equo compenso raccolto, da utilizzare in attività promozionali. Nel bilancio previsionale, alla voce sui ricavi dal diritto d'autore, quote sociali, provvigioni su incassi per diritto d'autore e rimborso spese per copia privata sono accorpati (l'aggregato vale 109 milioni di euro, con una crescita anno su anno dell'1,2 per cento), in modo che non sia possibile sapere esattamente quanto la SIAE trattiene dell'equo compenso e quanto ripartisce invece agli aventi diritto.

Il cosiddetto equo compenso, cioè il contributo per copia privata, in Italia, è stato originariamente disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro. In conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti, la SIAE, dopo aver trattenuto per sé un lauto rimborso spese, peraltro determinato in assoluta autonomia, ripartisce l'importo complessivo raccolto a titolo di compenso per copia privata tra le società di intermediazione dei diritti operanti sul mercato « in misura percentuale rapportata (...) al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014 » e a tale fine, prevede che « ogni società di gestione comunichi alla SIAE il numero di mandati ad essa esplicitamente conferiti ». Un criterio poco chiaro a cui si aggiunge la lentezza con cui la SIAE ripartisce i compensi agli aventi diritto, fattore che le consente di utilizzare le somme raccolte per conto degli artisti, maturando cospicui interessi su di esse.

Secondo la Confederazione internazionale delle società degli autori e dei compositori, nel 2014 sono stati raccolti a livello mondiale 314 milioni di euro per le copie private. La relazione della Commissione parlamentare francese incaricata di rivedere la disciplina transalpina in materia afferma che in Italia la cifra corrispondente per il 2015 è stata di 157 milioni di

euro (un dato né confermato né smentito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla SIAE).

L'evoluzione tecnologica suggerirebbe la riduzione del compenso per copia privata per due ordini di motivi: di fatto il valore d'uso di un *gigabyte* è decrescente nel tempo tenuto conto che ogni anno sono sviluppati dispositivi in grado di contenere più memoria in meno spazio; inoltre, l'avvento di canali come *Youtube* e *Vimeo* oltre all'utilizzo sempre più esteso di servizi di archiviazione in remoto (*cloud*), hanno ridotto la propensione a riempire *cd*, *dvd* e *blu-ray* di opere musicali e cinematografiche. Per questi motivi la presente proposta di legge ne stabilisce l'abolizione.

È necessario continuare a promuovere e tutelare il diritto d'autore correggendo l'anomalia tutta italiana in fatto di monopolio della SIAE e proponendo un modello nuovo, moderno, più equilibrato, efficace e concorrenziale per la gestione, la promozione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, anche alla luce della citata direttiva 2014/26/UE che il nostro Governo dovrebbe recepire entro il 10 aprile 2016.

La presente proposta di legge abolisce il monopolio legale della SIAE per la gestione, la promozione e la tutela dei diritti d'autore consentendo agli autori e agli editori di scegliere liberamente un organismo di gestione collettiva o un'ente di gestione indipendente a cui affidare la gestione dei propri diritti d'autore.

Si è scelto inoltre di togliere alla SIAE il ruolo di controllo in merito alla corretta applicazione della normativa sul diritto d'autore da parte degli utenti e di affidarlo invece totalmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla polizia tributaria.

La proposta di legge ridefinisce, altresì, le funzioni della SIAE, in ottica di efficienza ed economicità: la SIAE cessa di essere un ente pubblico e sarà semplicemente una delle *collecting societies* che operano nel mercato liberalizzato.

L'articolo 1, modificando la legge n. 633 del 1941, stabilisce l'abolizione del monopolio della SIAE, la possibilità per i titolari dei diritti d'autore di scegliere liberamente un organismo di gestione collettiva o un ente di gestione indipendente, la distribuzione delle *royalties* entro tre mesi dalla riscossione; inoltre, abolisce l'equo compenso e, come già rilevato, il controllo sulla corretta applicazione della normativa è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla polizia tributaria.

All'articolo 2 sono stabiliti i requisiti che devono avere gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, tra cui la possibilità di assumere diverse forme giuridiche.

L'articolo 3 modifica la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante « Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori » ed estende i princìpi ivi stabiliti anche agli organismi di gestione collettiva e agli enti indipendenti di gestione.

L'articolo 4 stabilisce i princìpi che devono essere inseriti e rispettati nello statuto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore.

La presente proposta di legge, in conclusione, non solo prevede che gli organismi di gestione collettiva e gli enti indipendenti di gestione possano esistere in Italia, ma soprattutto consente che operino davvero in regime di concorrenza in un mercato liberalizzato, superando il monopolio della SIAE e favorendo dunque la nascita nel nostro Paese di altre società di intermediazione dei diritti d'autore, che possano concorrere in Italia e con il resto dell'Europa. I tempi sono ormai maturi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. La trasmissione o la riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore o di parti di esse che avvengano durante manifestazioni di beneficenza o di intrattenimento, se effettuate senza scopo di lucro, sono escluse dall'applicazione del pagamento dei diritti d'autore »;

b) l'articolo 71-*septies* e l'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *d)*, sono abrogati;

c) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: « è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « è libera. I titolari dei diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un ente indipendente di gestione di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'ente indipendente di gestione o del titolare dei diritti »;

2) al terzo comma, le parole: « L'attività dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « L'attività degli organismi di gestione collettiva o degli enti indipendenti di gestione »;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I proventi, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla Società ita-

liana degli autori ed editori (SIAE), dagli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore o dagli enti indipendenti di gestione agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione »;

d) all'articolo 180-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e gli altri organismi di gestione collettiva o enti indipendenti di gestione appositamente costituiti »;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

e) dopo l'articolo 180-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 180-*ter*. – *1*. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore anche attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva o enti indipendenti di gestione »;

f) gli articoli 181, 181-*bis* e 181-*ter* sono abrogati;

g) all'articolo 182-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « agli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla polizia tributaria »;

2) al comma 2, le parole: « La SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « Gli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo e la polizia tributaria » e le parole: « si coordina » sono sostituite dalle seguenti: « si coordinano »;

3) al comma 3, le parole: « gli ispettori della SIAE » sono sostituite dalle se-

guenti: « gli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la polizia tributaria »;

ART. 2.

(Requisiti degli organismi di gestione collettiva e degli enti indipendenti di gestione dei diritti d'autore).

1. Al fine di consentire uno sviluppo armonico del mercato degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, e degli enti indipendenti di gestione, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi sono tenute:

a) a costituirsi in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta l'effettiva partecipazione e l'effettivo controllo da parte dei titolari dei diritti d'autore in merito ai criteri di ripartizione dei profitti tra gli autori;

b) a collocare la sede legale o una sua dipendenza operativa nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a dotarsi e mantenere un patrimonio netto minimo non inferiore a 10.000 euro;

d) a gestire i diritti d'autore attraverso una banca di dati informatica accessibile e digitale, in linea con la strategia nazionale di *open government* e *open data*, consultabile tramite una piattaforma *open source*, regolarmente aggiornata e disponibile, delle opere e dei titolari dei diritti d'autore amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei medesimi diritti e la distribuzione dei compensi;

e) ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di

trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti d'autore, con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato, alle tipologie dei rapporti di gestione che possono essere instaurati, alla partecipazione dei membri al processo decisionale, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e alla ripartizione dei diritti d'autore nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni posti a carico dei titolari dei diritti medesimi con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relativi agli accordi sottoscritti;

f) a consentire sistematicamente ai titolari dei diritti d'autore la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche;

g) a procedere, in assenza di obiettive ragioni ostative, alla ripartizione e al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti d'autore entro i nove mesi successivi dalla fine dell'anno finanziario in cui è avvenuta la riscossione;

h) ad affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

i) a prevedere che la comunicazione tra titolari dei diritti e utilizzatori possa avvenire anche tramite l'ausilio di mezzi elettronici;

l) a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti

minimi di cui al presente comma. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito *internet* quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi;

m) a pubblicare nel proprio sito *internet* lo statuto, l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione, il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;

n) a predisporre e pubblicare una relazione di trasparenza annuale, approvata dall'assemblea generale dei membri e contenente, tra l'altro, i documenti di bilancio opportunamente controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti, e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio annuale.

ART. 3

(Modifiche alla legge 9 gennaio 2008, n. 2).

1. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, dopo le parole: « della SIAE » sono inserite le seguenti: « e degli organismi di gestione collettiva o degli enti indipendenti di gestione » e le parole: « dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « della SIAE, degli organismi di gestione collettiva o degli enti indipendenti di gestione »;

3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sugli organismi di gestione collettiva o sugli enti indipendenti di gestione »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* La SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e gli enti indipendenti di gestione dei diritti d'autore sono tenuti a pubblicare nel proprio sito *internet* lo statuto, l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e dire-

zione, il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio »;

b) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , gli altri organismi di gestione collettiva o gli enti indipendenti di gestione ».

ART. 4.

(Norme statutarie degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore).

1. L'organismo di gestione collettiva e l'ente indipendente di gestione dei diritti d'autore provvedono, entro tre mesi dalla costituzione dei loro organi, a redigere lo statuto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare, ai seguenti princìpi:

a) eliminazione delle forme di differenziazione della rappresentanza e del ruolo riconosciuto ai titolari dei diritti d'autore, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di adesione all'organismo o all'ente;

b) garanzia di un'equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle diverse espressioni artistiche all'interno dell'organismo o dell'ente e nelle decisioni nell'ambito delle iniziative promozionali;

c) disciplina delle consultazioni elettorali in modo da garantire la completa e corretta informazione degli aventi diritto, la presenza negli organi sociali di tutte le categorie (autori ed editori) e di tutti i repertori rappresentati nonché la completa e corretta parità di voto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti e la massima partecipazione degli aventi diritto anche attraverso la costituzione di piattaforme informatiche;

d) previsione delle cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte e in caso di sopraggiunte cause di incompatibilità.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0042020